

aprile 2009

Foglio Informativo delle principali caratteristiche dei Buoni Fruttiferi Postali a 18 mesi rappresentati da documento cartaceo o da registrazioni contabili e Regolamento del prestito

Parte I - Informazioni sull'Emittente e sul Collocatore

Emittente: Cassa depositi e prestiti società per azioni (di seguito CDP S.p.A.). Sede legale: Via Goito, 4 - 00185 Roma. Iscritta presso CCIAA di Roma al n. REA 1053767. Codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 80199230584, Partita IVA 07756511007. Capitale sociale euro 3.500.000.000,00 interamente versato. Sito Internet www.cassaddpp.it.

Rating dell'Emittente: A+/Aa2/AA- (da Standard & Poors, Moody's e Fitch).

Garante dell'emissione: STATO ITALIANO.

Collocatore : Poste Italiane SpA (di seguito anche "Poste Italiane"), codice ABI 07601, è una società per azioni con sede legale in Viale Europa 190 - 00144 Roma, numero di iscrizione al Registro delle imprese di Roma n. 97103880585/1996, codice fiscale 97103880585, partita IVA 01114601006, capitale sociale Euro 1.306.110.000,00 - riserve Euro 112.311.085,12 dopo la destinazione dell'utile 2007 a seguito della delibera assembleare del 28.05.2008. L'indirizzo telematico di Poste Italiane SpA è il seguente: www.poste.it.

Disciplina del prestito: Art. 5, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (riportati sul sito Internet www.cassaddpp.it).

Parte II - Regolamento del prestito

Articolo 1 - Tipologia

I buoni fruttiferi postali a 18 mesi sono prodotti finanziari nominativi. Possono essere rappresentati da documento cartaceo o da registrazioni contabili (di seguito buoni dematerializzati a 18 mesi), emessi dalla CDP S.p.A., collocati per il tramite di Poste Italiane S.p.A. con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato.

Articolo 2 - Prezzo e modalità di emissione

I buoni fruttiferi postali a 18 mesi (di seguito buoni a 18 mesi) sono emessi alla pari (100% del valore nominale sottoscritto). La CDP S.p.A. emette giornalmente buoni a 18 mesi per il valore nominale corrispondente alle sottoscrizioni effettuate presso gli uffici postali (emissione "a rubinetto").

Articolo 3 - Durata

I buoni a 18 mesi hanno una durata massima di 18 mesi dalla data di sottoscrizione e sono liquidati, in linea capitale e interessi, alla scadenza del diciottesimo mese.

Articolo 4 - Rendimenti

Per ciascuna emissione i tassi d'interesse nominali lordi praticati sui buoni a 18 mesi, espressi su base annua e riferiti a ciascun semestre, sono quelli riportati nella tabella A allegata al presente Foglio Informativo e Regolamento del prestito, unitamente al tasso effettivo di rendimento alla fine di ciascun periodo di possesso.

Articolo 5 - Modalità di calcolo degli interessi

Gli interessi sono calcolati su base trimestrale in regime di capitalizzazione semplice e capitalizzati semestralmente in regime composto. Gli interessi sono corrisposti al momento del rimborso del buono a 18 mesi. Non sono corrisposti interessi per i buoni a 18 mesi rimborsati prima che siano trascorsi sei mesi dalla sottoscrizione. I buoni a 18 mesi diventano infruttiferi dal giorno successivo alla scadenza del diciottesimo mese dalla data di sottoscrizione. Nell'allegata tabella B sono riportati i coefficienti per la determinazione dell'importo lordo e netto riconosciuto alla scadenza di ogni trimestre a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Articolo 6 - Intestazione

I buoni a 18 mesi possono essere intestati sia a persone fisiche che a persone giuridiche. E' ammessa la cointestazione dei buoni a 18 mesi a più soggetti, in numero non superiore a quattro, con facoltà di rimborso disgiunto per ciascun intestatario, fatta salva la possibilità di escludere detta facoltà all'atto della sottoscrizione. Non sono ammesse cointestazioni tra soggetti maggiorenni e minorenni, né tra soggetti minorenni. Nel caso in cui l'intestatario, al momento della richiesta di rimborso, risulti ancora minorenne, i buoni a 18 mesi, conformemente alla previsione dell'art. 320, comma 4, del Codice civile possono essere rimborsati soltanto in presenza di un provvedimento di autorizzazione del giudice tutelare.

I buoni dematerializzati a 18 mesi recano la medesima intestazione del conto corrente postale o del libretto di risparmio postale, necessari per la sottoscrizione degli stessi.

Articolo 7 - Tagli, sottoscrizione e rimborso

I buoni a 18 mesi rappresentati da documenti cartacei nominativi, in tagli da 50 euro e multipli, sono sottoscrivibili e rimborsabili presso tutti gli uffici postali. All'atto della sottoscrizione viene consegnato il relativo documento cartaceo, unitamente al presente Foglio Informativo e Regolamento del prestito.

I buoni dematerializzati a 18 mesi sono sottoscrivibili e rimborsabili esclusivamente per tagli pari a 250 euro e multipli, presso tutti gli uffici postali, nonché attraverso il sito Internet di Poste Italiane S.p.A. www.poste.it. Per la sottoscrizione è necessaria la titolarità di un conto corrente postale o di un libretto di risparmio postale aventi la medesima intestazione dei buoni a 18 mesi. Le sottoscrizioni in via telematica sono riservate ai titolari di conto corrente postale abilitati al servizio BancoPostaonline. Le sottoscrizioni presso gli uffici postali sono effettuate per iscritto e un esemplare del contratto è consegnato al sottoscrittore, unitamente al presente Foglio Informativo e Regolamento del prestito. La conferma della sottoscrizione effettuata in via telematica viene trasmessa mediante l'invio di una e-mail all'indirizzo di posta elettronica del sottoscrittore. La conferma del rimborso richiesto in via telematica viene trasmessa mediante l'invio di una e-mail all'indirizzo di posta elettronica del richiedente.

L'importo massimo sottoscrivibile da un unico soggetto nella stessa giornata lavorativa presso uno o più uffici postali, ovvero mediante sottoscrizione telematica, è pari ad 1.000.000 di euro.

Articolo 8 - Rimborso anticipato

A richiesta del titolare, i buoni a 18 mesi rappresentati da documento cartaceo possono essere rimborsati anticipatamente con diritto alla restituzione del capitale sottoscritto e alla corresponsione degli interessi calcolati secondo le modalità indicate all'art. 5 del presente Regolamento del prestito.

A richiesta del titolare, i buoni dematerializzati a 18 mesi possono essere rimborsati anticipatamente per importi sottoscritti di 250 euro e multipli con diritto alla restituzione del capitale e alla corresponsione degli interessi calcolati secondo le modalità indicate all'art. 5 del presente Regolamento del prestito.

Articolo 9 - Limiti alla circolazione dei buoni a 18 mesi

I buoni a 18 mesi non sono cedibili, salvo il trasferimento per successione per causa di morte del titolare o per cause che determinino successione a titolo universale. I buoni a 18 mesi non possono essere dati in pegno.

Articolo 10 - Termini di prescrizione

I diritti dei titolari di buoni a 18 mesi rappresentati da documenti cartacei nominativi si prescrivono a favore dell'Emittente, trascorsi dieci anni dalla scadenza del titolo.

Articolo 11 - Regime fiscale

Gli interessi maturati sui buoni a 18 mesi sono soggetti al regime dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%, di cui al decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni. In base all'art. 6 del richiamato decreto legislativo, ai soggetti non residenti in Italia, ricorrendo le condizioni di legge, non si applica il prelievo fiscale. I buoni fruttiferi postali sono esenti da imposta di successione.

Articolo 12 - Spese e commissioni

Nessuna spesa e commissione è prevista per la sottoscrizione ed il rimborso dei buoni a 18 mesi. La duplicazione del buono a 18 mesi comporta il pagamento di € 1,55 per ogni buono indipendentemente dal valore nominale dello stesso.

Articolo 13 - Varie

Le comunicazioni dell'Emittente ai titolari dei buoni a 18 mesi vengono effettuate mediante l'inserzione di appositi avvisi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e sul sito Internet www.cassaddpp.it. Al fine di garantire l'effettiva conoscenza delle informazioni pubblicate, queste ultime possono essere rese note anche mediante l'esposizione di appositi avvisi nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.A., nonché mediante pubblicazione su quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, con l'indicazione degli estremi della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ovvero con l'avvertenza che l'avviso è in corso di pubblicazione.

Articolo 14 - Norma finale

La sottoscrizione dei buoni a 18 mesi comporta la piena conoscenza e accettazione del Foglio Informativo e Regolamento del prestito.

Parte III - Informazioni sui rischi dell'operazione

Non sono corrisposti interessi per i buoni a 18 mesi rimborsati prima che siano trascorsi sei mesi dalla sottoscrizione.

I buoni a 18 mesi non possono essere dati in pegno.

Emissione aprile 2009 – Serie 1R8

Tabella A

Semestre	Tasso nominale lordo su base annua	Tasso effettivo di rendimento alla fine di ciascun semestre di possesso (1)	
		Lordo	Netto
1	1,00%	1,00%	0,87%
2	1,25%	1,12%	0,98%
3	1,60%	1,28%	1,12%

(1) il tasso effettivo di rendimento, lordo e netto, alla fine di ciascun semestre di possesso - calcolato secondo la convenzione 30/360 e arrotondato alla seconda cifra decimale - è dato dalla seguente formula: $[(\text{Valore di rimborso}/\text{Valore nominale})^{2/n} - 1]$, dove n indica il numero dei semestri di possesso.

Tabella B

Coefficients per la determinazione del montante lordo e netto dovuto alla scadenza di ogni trimestre a decorrere dalla data di sottoscrizione		
(il montante è determinabile moltiplicando il valore nominale del buono per il coefficiente corrispondente all'anzianità maturata)		
Mesi	Coefficiente lordo	Coefficiente netto
0	1,00000000	1,00000000
3	1,00000000	1,00000000
6	1,00498756	1,00436412
9	1,00812815	1,00711213
12	1,01124923	1,00984307
15	1,01529422	1,01338245
18	1,01930712	1,01689373